

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1530)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEGGNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MARTINELLI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1961

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: *a)* Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; *b)* Convenzione consolare; *c)* Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; *d)* Accordo sui servizi aerei.

ONOREVOLI SENATORI. — Per perpetuare i sentimenti di amicizia, la fattiva, efficace collaborazione ed i rapporti e legami di natura economica e ideale fra il popolo italiano ed il popolo somalo, il 1° luglio 1960, dopo dieci anni di Amministrazione fiduciaria, furono firmati degli Accordi tra l'Italia ed il nuovo Stato africano appena sorto.

Gli Accordi, sia pure formalmente distinti, si ispirano a principi comuni ed hanno lo scopo di conservare e rafforzare i vincoli di fratellanza tra i due Paesi.

Tali Accordi sono il Trattato di amicizia, la Convenzione consolare, l'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica e l'Accordo sui servizi aerei, dei quali è opportuno esaminare parzialmente il contenuto.

TRATTATO DI AMICIZIA

Ha carattere basilare per i rapporti italo-somali. In esso sono proclamati solennemente la volontà di entrambi gli Stati che vi sia pace inviolabile e perpetua fra le Parti contraenti, la loro piena ed attiva adesione alle finalità delle Nazioni Unite ed il loro desiderio di contribuire al consolidamento della pace generale e della collaborazione sul piano internazionale (articoli 1 e 2).

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una rappresentanza diplomatica con rango di Ambasciata, e di Uffici consolari, in ciascuno dei due Paesi. L'articolo 4 impegna i due Governi a tenersi in stretto contatto su tutte le questioni di comune interesse mediante scambi di informazioni e periodiche consultazioni. L'articolo 5 garantisce infine ai cittadini di ciascuno dei due Stati, sul territorio dell'altro, protezione e sicurezza per le persone ed i beni, nonchè gli stessi diritti, privilegi e trattamento riservati ai nazionali.

Segue uno Scambio di Note, mediante il quale si stabilisce che il Governo somalo subentra a quello italiano nei diritti e negli impegni derivanti da atti internazionali stipulati da quest'ultimo, nella sua qualità

di Autorità amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960.

CONVENZIONE CONSOLARE

È intesa a regolare la posizione dei Consoli di ciascuna Parte contraente e ad assicurare per loro mezzo la tutela degli interessi di ciascun Paese e dei suoi cittadini nel territorio dell'altro. Essa si ispira ai moderni principi che regolano i rapporti internazionali in materia consolare.

Il Titolo I (articoli 1-7) contiene la definizione dei termini che ricorrono con maggior frequenza nel testo della Convenzione, nonchè le norme relative alla istituzione degli Uffici consolari, alla nomina ed al riconoscimento dei Consoli.

Il Titolo II (articolo 8-17) disciplina le prerogative e le immunità spettanti ai Consoli, rifacendosi a norme ormai sancite da consuetudini internazionali generalmente accettate.

Il Titolo III (articolo 18-24) riguarda le attribuzioni consolari e stabilisce le varie funzioni che i Consoli possono esplicare nell'esercizio della loro attività istituzionale. Anche in questo campo la Convenzione conferma la prassi e le consuetudini internazionali vigenti in materia.

Il Titolo IV (articoli 25-28) prescrive le norme cui il Console deve attenersi nel campo delle successioni che interessino suoi connazionali, e stabilisce la misura e le modalità dell'ausilio che al riguardo le Autorità locali sono tenute a prestargli.

Il Titolo V (articoli 29-33) si riferisce alle attribuzioni dei Consoli per quanto concerne la navigazione; le norme relative sono conformi agli usi internazionali e mirano a contemperare le necessità derivanti dalle esigenze delle Autorità dello Stato inviante con quelle dello Stato di residenza.

Il Titolo VI (articoli 34-36) contiene le disposizioni finali. L'articolo 34 stabilisce che gli atti rilasciati dai Consoli possono essere gravati da diritti e tasse da parte dello Stato inviante, ma non da parte dello Stato di residenza. L'articolo 35 indica il

modo per dirimere le divergenze che potessero sorgere fra le Alte Parti contraenti per l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione: è previsto il ricorso ad una commissione di conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna Alta Parte, e, in mancanza di accordo con tale procedura, il ricorso ad una Commissione di arbitrato che emanerà una decisione definitiva e vincolante. L'articolo 36 contiene le clausole circa l'entrata in vigore della Convenzione e, per quanto riguarda la sua durata, stabilisce che essa rimarrà in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti non la denunci, con preavviso di un anno.

ACCORDO COMMERCIALE, DI PAGAMENTO E DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E TECNICA

Ha lo scopo di sviluppare le relazioni economiche fra i due Paesi. È suddiviso in quattro titoli ed è corredato da tre allegati, l'ultimo dei quali costituito da uno scambio di Note.

Il Titolo I (articoli 1-7) regola gli scambi commerciali fra i due Paesi. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi reciprocamente ogni facilitazione nel campo delle importazioni e delle esportazioni (articolo 1): in particolare, si obbligano a favorire la importazione e l'esportazione delle merci indicate nelle liste A e B costituenti l'Allegato 1 dell'Accordo in esame, almeno fino alla concorrenza dei valori in esse indicati (articolo 2).

In base all'articolo 3 gli esportatori ed importatori dei due Paesi potranno negoziare in piena libertà le vendite, gli acquisti e le relative clausole mercantili, mentre con l'articolo 4 le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione delle merci ed i diritti doganali relativi, salvo alcune eccezioni contemplate nell'articolo 5.

Con l'articolo 6 il Governo italiano si impegna a conservare alle importazioni di merci somale lo speciale regime doganale preferenziale attualmente applicato, purchè il G.A.T.T. ne dia espressa autorizzazione. All'articolo 7 viene stabilita la prevalenza, sulle norme dell'Accordo, di quelle contenute in

atti istitutivi o applicativi di comunità cui aderiscano le Parti contraenti, qualora i due gruppi di norme regolino la stessa materia.

Il Titolo II (articoli 8-12) disciplina il regime dei pagamenti fra i due Paesi.

A norma dell'articolo 8 le Parti contraenti s'impegnano a conservare, per un periodo di due anni dalla firma dell'Accordo, l'attuale sistema di pagamenti in compensazione generale: detto periodo potrà essere ridotto a 18 mesi (articolo 10) o prorogato oltre i due anni (articolo 11). In ogni caso, al termine del sistema di compensazione generale saranno applicate le regolamentazioni valutarie vigenti nei rispettivi Paesi (articolo 9). L'articolo 12 stabilisce che i pagamenti oggetto dell'accordo sono quelli indicati nello elenco che costituisce l'Allegato 2;

Il Titolo III (articoli 13-22) si riferisce alla collaborazione economica e tecnica fra i due Paesi ed è inteso a stabilire le modalità e la misura in cui il Governo italiano, come è indicato nell'articolo 13, s'impegna a facilitare la realizzazione di un programma di collaborazione fra i due Paesi nei settori pubblico e privato, allo scopo di contribuire allo sviluppo economico della Somalia.

A tale fine il Governo italiano (articolo 14) consente a prestare l'assistenza tecnica necessaria, a favorire l'investimento in Somalia di capitali italiani, a facilitare forniture speciali con pagamento dilazionato. È previsto (articolo 15) l'invio di esperti e tecnici, di missioni di studio, di documentazione tecnica; la cessione di diritti di brevetto; la collaborazione in organismi economici, tecnici e scientifici; la concessione di borse di studio a tecnici somali. Il Governo somalo s'impegna ad assicurare ai capitali italiani investiti in Somalia le necessarie garanzie (articolo 16) ed a concedere il trasferimento degli utili entro il limite rispettivamente del 15 per cento e del 10 per cento annui, a seconda che si tratti di investimenti produttivi o non produttivi, ed il trasferimento dei capitali rispettivamente dopo 5 e 7 anni (articolo 17).

L'articolo 18 contiene l'impegno del Governo italiano a favorire la partecipazione del capitale privato italiano nelle iniziative, imprese ed attività economiche approvate dal Governo somalo, e l'impegno da parte di

quest'ultimo a facilitare tali iniziative ed assicurare garanzie al capitale italiano.

Con gli articoli 19, 20 e 21 il Governo italiano si dichiara disposto a concedere a ditte italiane, per i crediti derivanti da forniture speciali i cui contratti siano stati stipulati entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo, le garanzie previste dalla vigente legislazione italiana fino ad un ammontare complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A. di forniture. Da parte sua il Governo somalo presterà le garanzie necessarie per il trasferimento, alle singole scadenze, degli importi dovuti ai creditori italiani.

L'articolo 22 prevede esenzioni doganali per le attrezzature, macchinari, autoveicoli, navi eccetera destinati all'impianto ed allo esercizio di imprese produttive, nonché la concessione delle imposte fisse di registro ed ipotecarie per gli atti e contratti occorrenti alla fornitura dei beni anzidetti.

Il Titolo IV (articoli 23-26) contiene le disposizioni finali. L'articolo 23 prescrive la istituzione di una Commissione mista allo scopo di vigilare sull'applicazione delle norme relative agli scambi commerciali e di facilitare la collaborazione economica e tecnica fra i due Paesi, mentre l'articolo 24 stabilisce le modalità di funzionamento della Commissione stessa e l'articolo 25 attribuisce ad essa la funzione di dirimere le divergenze che sorgessero riguardo all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo. L'articolo 26 contiene le clausole relative alla ratifica ed alla durata: quest'ultima è fissata in due anni, con proroga tacita di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di tre mesi.

Lo scambio di note annesso all'Accordo (Allegato 3) definisce le modalità di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale previsto dall'articolo 8.

ACCORDO PER I SERVIZI AEREI

L'Accordo prevede l'istituzione di servizi aerei tra i rispettivi territori su rotte espressamente specificate.

A tal fine, l'impresa che sarà stata designata da ciascuna Parte contraente avrà il diritto (articolo 3) di sorvolare, senza farvi

scalo, il territorio dell'altra Parte; di atterrarvi per scopo non di traffico o di atterrarvi sui punti nominati nelle rotte specificate, allo scopo di imbarcare o sbarcare passeggeri, posta e merci a scopi commerciali; ma non potrà imbarcare nel territorio dell'altra Parte passeggeri o posta per trasportarli in altro punto dello stesso territorio.

L'impresa designata, che abbia ottenuto dall'altra Parte contraente il permesso operativo, può iniziare ad esercitare i servizi convenuti (articolo 4), purchè siano entrate in vigore, rispetto ad essi, le tariffe previste dall'articolo 7. Tuttavia, ciascuna Parte contraente potrà rifiutare, revocare o sospendere all'impresa i diritti di cui all'articolo 3, o imporre determinate condizioni per il loro esercizio, qualora l'impresa stessa non si attinga alle leggi o ai regolamenti in vigore sul territorio della Parte che ha concesso i diritti, o nei casi in cui quest'ultima non sia certa che la proprietà dell'impresa sia nelle mani dell'altra Parte o di cittadini di essa.

L'articolo 5 stabilisce che i carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo esistenti sugli aeromobili delle imprese designate o introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente o presi a bordo in detto territorio per l'uso esclusivo degli aeromobili nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da altri gravami fiscali, ma non possono essere sbarcati senza il consenso della Parte contraente interessata. Gli aeromobili impiegati dalle imprese designate saranno ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali.

A norma dell'articolo 6, l'impresa di ciascuna Parte contraente dovrà tener conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte, adeguare i propri servizi convenuti alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate ed offrire una ragionevole capacità di trasporto di passeggeri, merci e posta anche nei territori di terzi Stati.

Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono, secondo l'articolo 7, essere stabilite in misura ragionevole, tenendo conto del costo di esercizio, delle caratteristiche del servizio, delle tariffe applicate da

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

altre imprese su parti della stessa rotta, ed infine di un equo profitto. Esse devono essere concordate fra le imprese ed approvate dalle Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti. In caso di disaccordo fra dette Autorità si ricorrerà alla procedura prevista dall'articolo 8, che regola il componimento delle controversie che possano sorgere fra le Parti contraenti circa l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo.

Eventuali modifiche alle disposizioni dell'Accordo o alla tabella delle rotte dovranno essere concordate, rispettivamente, fra le Parti contraenti o fra le loro Autorità aeronautiche (articolo 9).

L'articolo 10 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio delle ratifiche e che potrà essere denunciato in ogni momento da una delle Parti contraenti con un preavviso di 12 mesi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi in Mogadiscio il 1° luglio 1960:

- a) Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note;
- b) Convenzione consolare;
- c) Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note;
- d) Accordo sui servizi aerei.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 6 del Trattato di amicizia, 36 della Convenzione consolare, 26 dell'Accordo commerciale, 10 dell'Accordo sui servizi aerei.

ALLEGATO

TRATTATO DI AMICIZIA FRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, animati dal comune desiderio di riaffermare e consolidare gli stretti rapporti di amicizia che uniscono il popolo italiano e il popolo somalo, hanno stabilito di concludere un Trattato di amicizia.

A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. l'On. Carlo Russo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA

S. E. l'On. Dott. Mohamed Seek Mohamud GABIOU

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Vi sarà pace inviolabile e perpetua e sincera amicizia fra la Repubblica italiana e la Repubblica somala.

Articolo 2

Le Alte Parti contraenti, ispirandosi ai principi stabiliti dallo Statuto delle Nazioni Unite, affermano la loro piena ed attiva adesione alle finalità di tale Organizzazione, specialmente per quanto concerne il consolidamento della pace generale ed il rafforzamento della collaborazione internazionale.

Articolo 3

Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituirà presso l'altra Parte una propria rappresentanza diplomatica con rango di Ambasciata.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà istituire nel territorio dell'altra propri uffici consolari.

Articolo 4

Allo scopo di garantire in modo permanente la reciproca collaborazione sul piano internazionale, i Governi delle Alte Parti contraenti si terranno in stretto contatto attraverso scambi di informazioni e periodiche consultazioni su tutte le questioni di comune interesse.

Articolo 5

Ai cittadini di ciascun Paese saranno garantite nel territorio dell'altro protezione e sicurezza per le loro persone e i loro beni e saranno assicurati gli stessi diritti, privilegi e trattamento che godono, nell'ambito delle leggi, i cittadini dell'altro Paese.

Articolo 6

Il presente Trattato sarà ratificato ed entrerà in vigore il giorno stesso dello scambio degli strumenti di ratifica che avrà luogo a Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mogadiscio, il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per la Repubblica Italiana

CARLO RUSSO

Per la Repubblica Somala

MOHAMED S. GABIOU

SCAMBIO DI NOTE

RELATIVO AL TRATTATO DI AMICIZIA TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA

Mogadiscio, lì 1° luglio 1960

Eccellenza,

con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna tra i nostri due Paesi ho l'onore di comunicare a V. E. quanto segue:

1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato sopraindicato il Governo somalo subentrerà a quello italiano in tutti i diritti e in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualità di Autorità amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960;

2) ai fini e nello spirito dell'articolo 12 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa.

Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni responsabilità ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi — per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia — sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati.

La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato.

Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione italiana

CARLO RUSSO

A S. E. l'On. Dott. Mohamed Scek Mohamud GABIOU

Capo della Delegazione somala

ACCORDI PLURILATERALI STIPULATI DAL GOVERNO ITALIANO ED ESTESI
ALLA SOMALIA

30 settembre 1921 - Ginevra, Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli;

12 settembre 1923 - Ginevra, Convenzione per la repressione della pubblicazione e del traffico delle pubblicazioni oscene;

10 aprile 1926 - Bruxelles, Convenzione per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato;

21 giugno 1926 - Parigi, Convenzione sanitaria concernente la protezione contro le malattie epidemiche;

25 settembre 1926 - Ginevra, Convenzione relativa alla schiavitù;

7 giugno 1930 - Ginevra, Convenzioni per l'unificazione del diritto cambiario:

a) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di cambiale e di vaglia cambiario con Protocollo;

b) Convenzione concernente la legge uniforme sulla cambiale ed il vaglia cambiario con Protocollo ed allegati;

c) Convenzione per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario con Protocollo;

19 marzo 1931 - Ginevra, Convenzioni per l'unificazione del diritto cambiario:

a) Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario (*chèque*);

b) Convenzione intesa a regolare taluni conflitti in materia di assegni bancari (*chèques*);

c) Convenzione relativa al diritto di bollo in materia di assegni bancari.

13 luglio 1931 - Ginevra, Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti;

12 aprile 1933 - l'Aja, Convenzione sanitaria per la navigazione aerea;

11 ottobre 1933 - Ginevra, Convenzione per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche aventi carattere educativo.

29 maggio 1933 - Roma, Convenzione per l'unificazione di alcune regole concernenti il sequestro conservativo degli aeromobili;

24 maggio 1934 - Bruxelles, Protocollo addizionale alla Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato firmato a Bruxelles il 10 aprile 1926;

22 dicembre 1934 - Parigi, Accordi internazionali concernenti: a) la soppressione di visti consolari sulle patenti di sanità; b) la soppressione delle patenti di sanità;

31 ottobre 1938 - Parigi, Convenzione intesa a modificare la Convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926.

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Mogadiscio, li 1° luglio 1960

Eccellenza,

ho l'onore di segnare ricevuta della nota di V. E. in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento al Trattato di amicizia firmato in data odierna tra i nostri due Paesi ho l'onore di comunicare a V. E. quanto segue:

1) resta inteso che con l'entrata in vigore del Trattato sopraindicato il Governo somalo subentrerà a quello italiano in tutti i diritti ed in tutti gli impegni derivanti da atti internazionali stipulati dal Governo italiano nella sua qualità di Autorità amministratrice fiduciaria, in nome e per conto della Somalia fino al 30 giugno 1960;

2) ai fini e nello spirito dell'articolo 12 dell'Accordo di Tutela per il territorio della Somalia in data 27 gennaio 1950, il Governo italiano considera suo dovere fornire l'unita lista di accordi plurilaterali stipulati dall'Italia prima del 1950, con estensione alla Somalia, in materia umanitaria, sociale, sanitaria, giuridica e tecnico-amministrativa.

Con l'assunzione della Somalia all'indipendenza cessano ogni responsabilità ed ogni impegno assunti dal Governo italiano con tali accordi — per quanto riguarda la loro estensione alla Somalia — sia di fronte al Governo somalo, sia di fronte a terzi Stati.

La presente Nota, la lista che l'accompagna e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo fra i due Governi e faranno parte integrante del Trattato sopracitato ».

In risposta ho l'onore di portare a conoscenza di V. E. che il Governo somalo concorda perfettamente con quanto contenuto al paragrafo 1) di detta Nota e prende atto della comunicazione di cui al paragrafo 2) della Nota medesima.

Mi è gradita l'occasione, Eccellenza, per rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione somala

MOHAMED S. GABIOU

A S. E. l'On. Avv. Carlo Russo

Capo della Delegazione italiana

CONVENZIONE CONSOLARE TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA, animati dal desiderio di regolare la posizione dei consoli di ciascuna delle Alte Parti contraenti destinati ad esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra, hanno deciso di concludere una Convenzione consolare.

A tale scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. l'On. Avv. Carlo Russo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SOMALA

S. E. l'On. Dott. Mohamed Sceik Mohamud GABIOU

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DEFINIZIONI - ISTITUZIONE DEGLI UFFICI CONSOLARI E NOMINA DEI CONSOLI

Articolo 1

Agli effetti della presente Convenzione, si intende:

- per Stato inviante, l'Alta Parte contraente che nomina il Console;
- per Stato di residenza, l'Alta Parte contraente sul territorio della quale il Console esercita le sue funzioni;
- per Ufficio consolare ogni ufficio istituito per lo svolgimento di funzioni consolari, cioè: Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati, Agenzie consolari ed eventualmente la Cancelleria consolare della Missione diplomatica;
- per locali consolari ogni edificio o parte di edificio adibito a sede di ufficio consolare;
- per Console di carriera ogni funzionario dello Stato inviante nominato da questo ultimo per esercitare esclusivamente le funzioni consolari in qualità di Console Generale o Vice Console;
- per Funzionario consolare il Console di carriera titolare di ufficio consolare od altri funzionari di ruolo da esso dipendenti addetti all'ufficio stesso per l'esercizio di funzioni consolari;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— per Console onorario ogni cittadino dello Stato inviante o dello Stato di residenza, nominato, secondo la legislazione dello Stato inviante, per esplicare nel territorio dello Stato di residenza le funzioni di Console Generale, Console o Vice Console e con facoltà di esercitare altra attività lucrativa;

— per Agente consolare ogni cittadino dello Stato inviante o dello Stato di residenza delegato da un Console di carriera Capo di Ufficio consolare nello Stato di residenza per svolgere funzioni consolari e con facoltà di esercitare altra attività lucrativa;

— per Console il Console di carriera, il Console onorario e l'Agente consolare;

— per Impiegato consolare ogni persona, cittadino di un qualsiasi Stato, incaricato di funzioni consolari esecutive non autorizzato ad esercitare alcuna altra attività professionale o, comunque, lucrativa.

Articolo 2

Ciascuna delle Alte Parti contraenti ha facoltà, previo consenso dello Stato di residenza, di istituire Consolati Generali, Consolati, Vice Consolati ed Agenzie consolari nelle città, porti e località dell'altra Parte. I Consolati Generali ed i Consolati sono uffici autonomi. I Vice Consolati e le Agenzie consolari, pur essendo uffici consolari a se stanti, dipendono, in conformità con la legislazione dello Stato inviante, da un Consolato Generale o da un Consolato.

La sede e la circoscrizione di ciascun ufficio consolare saranno fissate d'accordo tra le Alte Parti contraenti.

Articolo 3

Per esercitare le funzioni consolari ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà nominare Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli di carriera, nonché Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli onorari, Agenti consolari, funzionari ed impiegati consolari, nel numero che riterrà necessario per ciascun ufficio consolare.

Le persone così nominate godranno di tutte le prerogative riconosciute dal diritto e dagli usi internazionali.

Articolo 4

I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale, di un Consolato o di un Vice Consolato sono ammessi e riconosciuti dal Governo dello Stato di residenza su presentazione delle Lettere Patenti nelle quali è indicata la sede e la circoscrizione degli uffici alla cui direzione sono nominati.

L'exequatur è concesso senza spese e senza indugi ma può essere rifiutato o revocato per gravi motivi.

Gli altri funzionari consolari sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni su notifica della loro nomina. Tale autorizzazione non può essere rifiutata o revocata che per gravi motivi.

Articolo 5

I funzionari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente « ad interim », in qualità di reggenti, le funzioni del Console capo di ufficio che sia deceduto o sia impedito per cause di malattia o di assenza o per qualunque altro motivo. I reggenti, previa notifica alle Autorità locali, esercitano le loro funzioni e beneficiano delle disposizioni del presente Accordo in attesa che il titolare riassuma le funzioni o sia sostituito.

Il reggente di un ufficio consolare non può godere a motivo di tale incarico temporaneo, in materia di tributi fiscali e di dazi doganali, di privilegi più ampi di quelli che, in base alla presente Convenzione, gli spettano per la sua qualità di funzionario od impiegato consolare.

Articolo 6

I funzionari consolari titolari di un Consolato Generale o di un Consolato possono nominare Vice-Consoli onorari e Agenti consolari nelle città, nei porti e nelle località della loro circoscrizione, sotto riserva di approvazione da parte del Governo dello Stato di residenza.

I Vice-Consoli onorari e gli Agenti consolari devono essere muniti di una Lettera Patente rilasciata a questo scopo dal Console che li ha nominati e dal quale dipendono.

Articolo 7

I titolari di un ufficio consolare sono tenuti a comunicare alle Autorità locali dello Stato di residenza i nomi e gli indirizzi dei funzionari e degli impiegati da loro dipendenti.

TITOLO II

PREROGATIVE E IMMUNITA'

Articolo 8

Le Alte Parti contraenti potranno liberamente, con l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge dello Stato di residenza, acquistare, prendere in locazione o possedere a qualsiasi altro titolo fabbricati, locali e terreni destinati a sede dei rispettivi uffici consolari, ad abitazione del proprio personale consolare ed a luogo di riunione del e collettività dei propri connazionali.

Gli edifici, parte di edifici e dipendenze, nonchè i terreni annessi, di proprietà dello Stato inviante ed adibiti esclusivamente a sede consolare — ivi compresi i locali di residenza del Console, purchè incorporati in detti stabili — sono esenti da tutte le imposte, tasse o tributi applicati o riscossi nello Stato di residenza e che colpiscono detti immobili ed i loro redditi. Tale esenzione non si intende estesa ai tributi dovuti quale corrispettivo di servizi resi.

Gli atti ed i contratti relativi all'acquisto dei beni di cui al precedente comma sono esenti da imposte, tasse o tributi di qualsiasi genere.

Articolo 9

I funzionari consolari titolari di un ufficio consolare possono collocare, all'esterno dello immobile ove ha sede l'ufficio stesso, uno stemma con l'emblema dello Stato inviante, e con l'indicazione, nella lingua ufficiale di detto Stato, dell'ufficio stesso.

Essi possono ugualmente, nei giorni di pubblica solennità e nelle circostanze d'uso, innalzare la propria bandiera nazionale sull'edificio ove ha sede l'ufficio consolare e sulla residenza del titolare dell'ufficio stesso.

I titolari o reggenti di un ufficio consolare possono, nell'esercizio delle loro funzioni, collocare la propria bandiera nazionale sulle autovetture, sui natanti, e sugli aerei da loro usati.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti assicura rispetto e protezione alla bandiera ed agli stemmi dell'altra Parte.

Articolo 10

Gli archivi, i documenti ed i registri consolari, ovunque si trovino, sono inviolabili e le Autorità dello Stato di residenza per nessun motivo e in nessuna circostanza possono esaminarli o sottoporli a sequestro.

Gli archivi, i documenti ed i registri consolari sono di regola conservati in locali specificamente adibiti a tale scopo e nettamente distinti da quelli destinati ad abitazione personale dei funzionari, degli impiegati e degli agenti consolari.

I funzionari consolari hanno diritto di comunicare e corrispondere liberamente, anche in codice segreto, con le Autorità del proprio Governo o con la missione diplomatica dalla quale dipendono.

Uguale diritto hanno i consoli e gli agenti consolari nei rapporti con l'ufficio consolare da cui dipendono.

Tutta la corrispondenza degli uffici consolari è inviolabile e può essere spedita con plichi, sacchi o altri colli sigillati.

Articolo 11

La polizia e le altre Autorità dello Stato di residenza non possono accedere nei locali consolari nè effettuare perquisizioni senza il consenso del titolare dell'ufficio. La stessa immunità vige per i locali adibiti ad abitazione privata dei funzionari, degli agenti e degli impiegati consolari. In caso di manifesta urgenza, conseguente ad incendio o ad altro sinistro, il consenso del titolare dell'ufficio viene presunto.

I funzionari, gli agenti e gli impiegati consolari dello Stato inviante non possono essere soggetti a requisizioni personali o mobiliari di alcun genere.

I locali degli uffici consolari, la residenza dei funzionari consolari, degli agenti e degli impiegati consolari dello Stato inviante come pure i beni mobili situati nei locali predetti sono esenti da ogni misura di requisizione, di alloggiamento militare o di contributi equivalenti.

Articolo 12

I funzionari consolari godono dell'immunità personale per cui non possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di reato, e non possono essere soggetti a misure di detenzione preventiva, a meno che non siano imputati di reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni secondo la legislazione dello Stato di residenza.

I funzionari consolari, i consoli onorari, gli agenti consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti relativi alle loro funzioni.

Articolo 13

I funzionari consolari non sono tenuti a comparire come testimoni davanti ai tribunali dello Stato di residenza. Se la loro deposizione è necessaria nel corso di un procedimento giudiziario, essi saranno interrogati nel loro ufficio e nella loro residenza in modo che nessun disturbo sia apportato all'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Un congruo periodo di tempo

sarà loro concesso, anche per l'eventualità che essi ritengano di chiedere l'autorizzazione del proprio Governo.

Qualora i funzionari e gli impiegati consolari, i consoli ed i vice-consoli onorari e gli agenti consolari vengano richiesti dall'Autorità giudiziaria dello Stato di residenza di testimoniare su atti relativi alle loro funzioni o su documenti di archivio o altri documenti consolari ovvero di produrre tali documenti o di interpretare una legge dello Stato inviante, essi possono esimersi dall'aderire a tale richiesta ove questa sia in contrasto con i loro doveri inerenti all'osservanza del segreto d'ufficio.

Articolo 14

I funzionari consolari, i loro coniugi ed i loro figli minori con loro residenti, non sono sottoposti alle disposizioni dello Stato di residenza circa il permesso di soggiorno, la registrazione e il controllo degli stranieri.

Articolo 15

Gli stipendi, le remunerazioni, i salari e gli emolumenti analoghi corrisposti ai Consoli, ai funzionari ed agli impiegati consolari sono esenti da qualunque imposta, sia erariale che locale, sul reddito, applicata o riscossa nello Stato di residenza, a condizione che i beneficiari non siano cittadini di quest'ultimo Stato e che tali proventi derivino esclusivamente dalle funzioni consolari ivi esercitate.

Le disposizioni del precedente comma non riguardano le imposte che a qualsiasi titolo gravano sui beni immobili di cui i funzionari e gli impiegati consolari, i Consoli onorari e gli Agenti consolari siano proprietari nel territorio dello Stato di residenza.

I Consoli di carriera sono esenti inoltre dal pagamento dei tributi applicabili ai veicoli ed alle imbarcazioni di cui siano proprietari.

Articolo 16

Lo Stato inviante ha diritto di introdurre nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione od a causa di essa, il mobilio, le suppellettili, le forniture ed altri oggetti destinati ad uso degli Uffici consolari. Lo stesso trattamento sarà usato nei riguardi degli autoveicoli, delle imbarcazioni e degli aeromobili, destinati esclusivamente ad uso degli uffici consolari, nei limiti fissati dalle disposizioni locali.

I funzionari consolari hanno diritto di importare nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali, i generi di consumo ed altri oggetti. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano i funzionari consolari in occasione del loro primo stabilimento, sia alle successive spedizioni durante il periodo in cui sono assegnati all'Ufficio consolare. Lo stesso trattamento sarà usato per gli autoveicoli, le imbarcazioni, gli aeromobili e gli apparecchi riceventi radio e televisivi nei limiti fissati dalle disposizioni locali, semprechè tali beni siano destinati ad uso personale dei funzionari consolari od a quello dei membri delle loro famiglie con loro conviventi.

I Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno diritto, solo in occasione del loro primo stabilimento, ed entro un anno dalla data d'inizio delle loro funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione, od a causa di essa, il bagaglio,

gli effetti ed altri oggetti d'uso domestico, se tali beni sono destinati esclusivamente per il loro uso personale o per l'uso dei membri delle loro famiglie con loro conviventi.

Nessuna imposta, limitazione o divieto di esportazione sarà applicato ai funzionari ed impiegati consolari, ai consoli onorari ed agli agenti consolari per tutti i loro beni in occasione di rimpatrio per ultimata missione.

Articolo 17

I funzionari consolari, i Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno diritto ad una particolare protezione ed ai dovuti riguardi da parte di tutti i funzionari dello Stato di residenza.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI CONSOLARI

Articolo 18

Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti consolari tutelano gli interessi generali dello Stato inviante, e dei cittadini di detto Stato e possono, a tale effetto, indirizzarsi alle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Essi, inoltre, possono comunicare con i loro connazionali, consigliarli, assisterli nelle loro pratiche, istanze o procedure presso le Autorità locali ed assicurare loro, occorrendo, l'assistenza di legali o di interpreti.

Articolo 19

Le Autorità competenti sono tenute ad informare, appena possibile, i Consoli, secondo la rispettiva competenza territoriale, dell'arresto o della detenzione di cittadini dello Stato inviante. I Consoli sono autorizzati, in conformità alle norme processuali dello Stato di residenza, a visitare, personalmente o a mezzo di loro incaricati, i predetti cittadini per agevolarli nei riguardi della loro difesa e delle loro eventuali altre occorrenze. Le Autorità competenti dello Stato di residenza trasmetteranno ai Consoli ogni comunicazione a loro diretta dal cittadino dello Stato inviante detenuto.

Articolo 20

I Consoli, secondo la rispettiva competenza stabilita dalle leggi e dalle istruzioni dello Stato inviante, possono:

- 1) ricevere o trascrivere gli atti di stato civile riguardanti i loro cittadini;
- 2) celebrare matrimoni tra i loro cittadini, se detti matrimoni sono autorizzati dalla legislazione dello Stato inviante. I matrimoni stessi debbono essere notificati al più presto possibile alle Autorità del Paese di residenza;
- 3) ricevere sotto forma notarile:

a) gli atti e i contratti che i loro cittadini vogliano stipulare in tale forma, ad eccezione della costituzione di ipoteche riguardanti immobili siti nel territorio dello Stato di residenza;

b) gli atti e i contratti, qualunque sia la nazionalità delle parti, concernenti beni situati o affari da trattare nel territorio dello Stato inviante, o destinati a produrre effetti giuridici nel territorio di detto Stato.

Gli atti ricevuti dai Consoli nelle forme richieste dalle leggi dello Stato inviante, e le loro copie od estratti, debitamente legalizzati dai Consoli stessi e muniti del timbro ufficiale del loro Ufficio, fanno fede in giustizia e fuori, dinanzi a qualsiasi Autorità dei due Stati ed hanno la stessa forza probante e lo stesso valore che avrebbero se fossero stati ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente dei due Paesi, a condizione tuttavia che siano stati sottoposti al bollo, alla registrazione e ad ogni altra formalità in uso nello Stato di residenza.

Articolo 21

I Consoli possono inoltre:

- 1) iscrivere nei registri dei nazionali i propri cittadini;
- 2) rilasciare a questi ultimi passaporti, lasciapassare e altri documenti personali;
- 3) vistare i passaporti o i documenti di viaggio di chiunque desideri recarsi nel territorio dello Stato inviante;
- 4) effettuare tutte le operazioni relative al servizio militare nei confronti dei cittadini dello Stato inviante;
- 5) ricevere qualsiasi dichiarazione o stilare qualsiasi atto, legalizzare o autenticare *fi me*, vistare, certificare o tradurre documenti quando tali atti e formalità sono richiesti dalle leggi o da istruzioni dello Stato inviante;
- 6) tradurre e legalizzare ogni specie di documenti emanati dalle Autorità dello Stato inviante; tali traduzioni avranno, nello Stato di residenza, la medesima forza e validità che avrebbero se fossero eseguite da traduttori giurati del Paese.

Articolo 22

Per l'applicazione delle disposizioni dei due articoli precedenti, lo Stato di residenza designerà l'Autorità qualificata ad autenticare, nei confronti dei vari Uffici della propria Amministrazione, le firme dei Consoli di carriera ed onorari e degli Agenti consolari. Tali firme saranno depositate presso la predetta Autorità.

La medesima Autorità ha titolo per autenticare le firme dei funzionari della propria Amministrazione apposte su atti che il Console debba legalizzare, tradurre o trascrivere affinché abbiano efficacia nel territorio dello Stato inviante.

Articolo 23

I Consoli possono anche:

- 1) assumere, conformemente alle leggi dello Stato inviante, la tutela o la curatela dei loro cittadini incapaci;
- 2) trasmettere in materia civile o commerciale, gli atti giudiziali ed extra-giudiziali e dare esecuzione alle commissioni rogatorie dei tribunali dello Stato inviante;
- 3) ricevere in deposito le somme di denaro, i documenti e gli oggetti di qualsiasi natura che vengano loro consegnati dai cittadini dello Stato inviante o per loro conto;
- 4) assicurare, ai termini dei Titoli IV e V della presente Convenzione, l'amministrazione delle successioni dei loro cittadini e l'applicazione delle leggi dello Stato inviante sulla navigazione mercantile.

Articolo 24

Oltre le funzioni specificamente indicate nella presente Convenzione i Consoli sono autorizzati a svolgere ogni altra funzione conforme al diritto ed agli usi internazionali.

TITOLO IV

SUCCESSIONI

Articolo 25

In caso di morte di un cittadino di una delle Alte Parti contraenti nel territorio della altra, l'Autorità locale competente è tenuta a darne immediato avviso al Console nella circoscrizione del quale si è verificata la morte. Il Console, da parte sua, se ne ha avuto notizia per primo, ne dà avviso all'Autorità locale.

Se qualche erede del defunto non è presente, ovvero è minore o incapace, oppure se gli esecutori testamentari nominati dal defunto non si trovano nel luogo dove si apre la successione, saranno apposti i sigilli, entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'avviso, su tutti i beni immobili, sui documenti e sulla corrispondenza del defunto.

L'apposizione è effettuata, sia di ufficio che a richiesta delle parti interessate, dal Console in presenza dell'Autorità locale che sarà stata da lui preavvertita.

Con le stesse modalità menzionate al comma precedente si procederà alla rimozione dei sigilli.

Articolo 26

Tolti i sigilli, il Console, dopo aver compilato l'inventario, può, se gli eredi lo richiedono, amministrare e liquidare la successione, sia direttamente, sia a mezzo di un suo incaricato. In conseguenza di ciò il Console può procedere, secondo le forme previste dalle leggi e dalle consuetudini dello Stato di residenza, alla vendita dei mobili e degli oggetti deperibili, o la cui conservazione fosse troppo onerosa; può riscuotere i crediti esigibili o che venissero a scadere, gli interessi dei crediti, gli affitti scaduti, ritirare depositi o fondi dalle banche e dalle casse di risparmio, procedere all'apertura delle casseforti, riscuotere e pagare le somme che sono o potrebbero essere dovute a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa in capitali e accessori, compiere tutti gli atti conservativi dei diritti e dei beni della successione, impiegare capitali rinvenuti al domicilio del defunto o recuperarli dopo la morte, promuovere l'estinzione degli oneri e dei debiti della successione e, in linea generale, fare tutto ciò che è necessario per accertare e liquidare l'attivo.

Il Console dà notizia dell'avvenuto decesso nei principali giornali della sua circoscrizione e affigge il relativo avviso nella sede della Cancelleria consolare. Egli non può procedere alla consegna dell'attivo della successione che dopo il regolamento dei debiti contratti dal defunto nello Stato di residenza e a condizione che entro sei mesi dalla pubblicazione del predetto avviso nessun reclamo sia stato prodotto nei riguardi della successione.

Articolo 27

Quando un cittadino di una delle Alte Parti contraenti muore nel territorio dell'altra in una località dove non esiste un Ufficio consolare del suo Stato, l'Autorità locale prende

tutte le misure conservative per la salvaguardia della successione e ne avvisa immediatamente il Console nella circoscrizione del quale si è verificato il decesso.

Il Console può presentarsi personalmente o inviare un suo incaricato sul posto per assumere l'amministrazione e la liquidazione della successione conformemente agli articoli precedenti. Se il Console o un suo incaricato non si presenta, l'Autorità locale procede all'amministrazione ed alla liquidazione della successione e gli rende conto del risultato di queste operazioni. L'Autorità predetta gli rimette inoltre le quote dell'attivo della successione spettanti ai cittadini dello Stato inviante, che siano assenti dallo Stato di residenza.

Articolo 28

Solo al Console spetta di redigere gli atti di inventario e compiere le altre operazioni occorrenti per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura lasciati dai cittadini — marittimi o passeggeri — dello Stato inviante, che fossero deceduti sia a bordo di una nave del loro Paese, prima dell'arrivo nel porto medesimo, sia a terra dopo lo sbarco, sia durante un viaggio oppure in transito per il territorio dello Stato di residenza.

TITOLO V

NAVIGAZIONE

Articolo 29

Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante si trova in un porto dello Stato di residenza, il Console può recarsi personalmente o inviare suoi delegati a bordo della nave dopo l'ammissione di questa alla libera pratica.

Egli può in piena libertà interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti di bordo, ricevere qualsiasi dichiarazione sul viaggio, l'itinerario e la destinazione della nave e consegnare per conto dello Stato inviante tutti i documenti necessari alla partenza della nave stessa.

Il capitano e i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con il Console e a recarsi all'ufficio consolare.

Articolo 30

Il Console provvede in materia di mantenimento dell'ordine interno e della disciplina a bordo delle navi mercantili battenti bandiera dello Stato inviante.

Egli può regolare le contestazioni di qualsiasi natura tra il capitano, gli ufficiali della nave e i membri dell'equipaggio, comprese quelle che riguardano la paga e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Può altresì esercitare i poteri che gli sono attribuiti dallo Stato inviante per quanto riguarda l'ingaggio, l'imbarco, lo sbarco dei marittimi e la gerarchia di bordo nonchè provvedere, se del caso, al ricovero in ospedale e al rimpatrio del capitano o dei membri dell'equipaggio sbarcati.

Articolo 31

In conformità con gli usi internazionali, le Autorità dello Stato di residenza non interverranno in alcuna questione avvenuta a bordo della nave ad eccezione del caso di incidenti

di natura tale da turbare la tranquillità e l'ordine pubblico, a terra o nel porto, o da portare pregiudizio alla salute e alla sicurezza pubblica, o nei quali persone estranee all'equipaggio si trovassero implicate.

Queste Autorità — salvo rinuncia formale da parte degli interessati — devono prevenire in tempo utile il Console competente affinché questi possa assistere alle visite, alle indagini od agli arresti che le Autorità stesse abbiano intenzione di effettuare.

La comunicazione inviata a tale scopo deve indicare un'ora precisa, e se il Console non si presentasse, o non si facesse rappresentare, sarà proceduto in sua assenza. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il capitano o membri dell'equipaggio dovessero fare dichiarazioni davanti ai tribunali o davanti alle Autorità locali.

Articolo 32

Il Console può, in conformità con le disposizioni in vigore nello Stato inviante, ricevere qualsiasi dichiarazione o rilasciare qualsiasi documento riguardante:

- 1) l'immatricolazione di navi nello Stato inviante o la loro cancellazione dall'immatricolazione;
- 2) l'armamento o il disarmo di navi immatricolate nello Stato inviante;
- 3) l'iscrizione dei cambiamenti sopravvenuti nelle proprietà di navi immatricolate nello Stato inviante o nelle ipoteche o in altri diritti reali gravanti su dette navi;
- 4) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato inviante o la vendita di navi nazionali;
- 5) la demolizione di navi nazionali.

Articolo 33

Quando una nave battente bandiera dello Stato inviante naufraga o s'incaglia sul litorale dello Stato di residenza, il Console competente ne è informato appena possibile dalle Autorità locali.

Queste prendono tutte le misure d'urgenza necessarie per mantenere l'ordine, assicurare la protezione della nave, delle persone e dei beni che hanno subito il naufragio o per evitare i danni che potrebbero essere cagionati ad altre navi o alle attrezzature portuali.

Tutte le operazioni relative al salvataggio possono essere dirette dal Console competente o da un suo incaricato con l'assistenza delle Autorità del posto. Salvo il caso di necessità, i mezzi idonei per le operazioni di salvataggio possono essere scelti dagli interessati al sinistro o dal Console.

Il Console può prendere, in assenza dell'armatore, tutte le disposizioni opportune per ciò che riguarda la sorte della nave nonché la conservazione e la destinazione dei beni recuperati dal naufragio appartenenti a cittadini dello Stato inviante.

L'intervento delle Autorità locali non dà luogo a rimborso di spese di alcuna specie ad eccezione di quelle occorse per le operazioni di salvataggio e di conservazione dei beni salvati e di quelle che verrebbero a gravare in circostanze analoghe sulle navi dello Stato di residenza.

Le merci e i beni salvati dal naufragio non sono soggetti a diritti e a tasse di importazione a meno che non siano destinati al consumo interno nel territorio dello Stato di residenza.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari possono dar luogo alla riscossione dei diritti e tasse previsti dalla legislazione dello Stato inviante, ma non ne possono essere a loro volta gravati dallo Stato di residenza.

Articolo 35

Qualora sorga fra le Alte Parti contraenti una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, esse si impegnano a sottoporla ad una Commissione di Conciliazione composta da un rappresentante di ciascuna Alta Parte.

Questi due rappresentanti, ove non raggiungano un accordo entro tre mesi, designeranno di comune intesa un altro membro, cittadino di un terzo Stato. In mancanza di un accordo entro due mesi sulla nomina del terzo membro, questo verrà designato, su domanda di una delle Alte Parti contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La Commissione di Conciliazione assumerà allora il nome e le funzioni di Commissione di Arbitrato.

La Commissione di Arbitrato statuirà a maggioranza di voti. La sua decisione sarà definitiva e vincolante per le Alte Parti contraenti.

Articolo 36

La presente Convenzione entrerà in vigore all'atto dello scambio delle ratifiche, che avrà luogo al più presto possibile a Roma.

Essa rimarrà in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti non la denunci con preavviso di un anno.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mogadiscio, il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per la Repubblica Italiana

CARLO RUSSO

Per la Repubblica Somala

MOHAMED S. GABIOU

ACCORDO COMMERCIALE DI PAGAMENTO E DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E TECNICA TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal desiderio di rafforzare gli stretti legami di amicizia che uniscono i due Paesi e di sviluppare le loro relazioni economiche, nel rispetto dei reciproci interessi;

tenuti presenti i principi ai quali si ispira il Trattato di Amicizia, firmato in data odierna, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO PRIMO

SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 1

Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare in ogni modo lo sviluppo degli scambi commerciali ed a favorire una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilità di importazione e di esportazione.

A tal fine le Parti contraenti si impegnano, in particolare, ad accordare ogni facilitazione sia all'esportazione sia all'importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 2

Ciascuna Parte contraente si impegna ad ammettere l'importazione nel proprio territorio delle merci originarie e provenienti dall'altra Parte con la massima liberalità prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

In particolare:

a) il Governo italiano si impegna a favorire l'importazione in Italia delle merci originarie e provenienti dalla Somalia di cui alla Lista A annessa al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;

b) il Governo somalo si impegna a favorire l'esportazione verso l'Italia delle merci originarie provenienti dalla Somalia di cui alla Lista A dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;

c) il Governo somalo si impegna a favorire l'importazione in Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista B dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo, almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) il Governo italiano si impegna a favorire l'esportazione verso la Somalia delle merci originarie e provenienti dall'Italia di cui alla Lista B dell'Allegato 1 annesso al presente Accordo almeno fino alla concorrenza dei valori in essa indicati rilasciando, ove necessario, le relative autorizzazioni.

Le Parti contraenti si impegnano inoltre a scambiarsi periodicamente tutte le informazioni necessarie sullo stato di utilizzo dei contingenti previsti dalle Liste di cui all'Allegato 1 annesso al presente Accordo.

Articolo 3

Ciascuna Parte contraente consentirà ai propri esportatori ed importatori di negoziare in piena libertà le vendite, gli acquisti e le relative clausole mercantili, restando inteso che gli operatori ai quali incombe di provvedere all'assicurazione per il trasporto delle merci si atterranno per la stipulazione e per il relativo contratto di assicurazione alle disposizioni vigenti in materia nei propri Paesi.

Articolo 4

Le Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda:

- 1) le formalità concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci;
- 2) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalità di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalità relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonché al transito.

Articolo 5

Le disposizioni del precedente articolo non si applicheranno:

- 1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;
- 2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti ad altri Paesi, in virtù della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;
- 3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato della Città del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia;
- 4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunità istituita fra più Paesi per organizzare in comune uno o più settori della produzione, del commercio o dei servizi o per provvedere alla loro sicurezza.

Articolo 6

Il Governo italiano, nell'intento di dare un particolare contributo allo sviluppo delle importazioni di merci originarie e provenienti dalla Somalia, si impegna a conservare ad esse lo speciale regime doganale preferenziale attualmente applicato, a prescindere dalle Convenzioni speciali che possono essere stipulate per determinati prodotti, purchè tale regime preferenziale venga espressamente autorizzato dal G.A.T.T.

Articolo 7

Qualora le disposizioni del presente Accordo e quelle contenute negli atti istitutivi ed applicativi di comunità, alle quali le Parti contraenti aderiscano, istituite tra più Stati per promuovere in comune il loro sviluppo economico, regolino la stessa materia, valgono le norme contenute in tali atti.

TITOLO II

REGIME DEI PAGAMENTI

Articolo 8

Le Parti contraenti si impegnano a conservare per un periodo di 2 anni, a partire dalla data della firma del presente Accordo, il sistema di pagamenti in compensazione generale attraverso un conto aperto presso l'Ufficio Italiano dei Cambi al nome della Banca Nazionale Somala.

Articolo 9

Decaduto il sistema di compensazione generale previsto dall'articolo 8, i pagamenti tra i due Paesi verranno regolati senza soluzione di continuità, in conformità alle regolamentazioni valutarie nei rispettivi Paesi, in lire italiane di conto estero o in altre valute convertibili quotate sul mercato italiano dei cambi.

Articolo 10

Il periodo di 2 anni di cui all'articolo 8 potrà essere ridotto a 18 mesi qualora inter venga una intesa tra i due Governi entro il quindicesimo mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 11

Le Parti contraenti potranno concordare il mantenimento del regime di compensazione generale di cui all'articolo 8 anche oltre i 2 anni previsti. La richiesta relativa dovrà essere avanzata entro il ventunesimo mese dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 12

I pagamenti oggetto del presente Accordo sono quelli di cui all'elenco annesso (Allegato 2) che fa parte integrante dell'Accordo stesso.

TITOLO III

COLLABORAZIONE ECONOMICA E TECNICA

Articolo 13

Il Governo italiano, desideroso di contribuire allo sviluppo economico della Somalia specialmente per quanto concerne la valorizzazione delle sue risorse, l'aumento delle sue capacità di produzione e l'espansione del suo commercio estero, faciliterà, alle condizioni generali stabilite dal presente Accordo, la realizzazione di un programma di collaborazione economica e tecnica fra i due Paesi sia nel settore pubblico, sia in quello privato.

Articolo 14

Per la realizzazione del programma menzionato al precedente articolo, il Governo italiano consente:

- a) a prestare alla Somalia l'assistenza tecnica necessaria ai fini del suo sviluppo economico;
- b) a favorire l'investimento in Somalia di capitali italiani;
- c) a facilitare forniture speciali con pagamento dilazionato da parte di ditte italiane ad enti ed imprese operanti in Somalia.

Il programma di cui sopra sarà sviluppato in particolare nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, della pesca, delle opere pubbliche, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle assicurazioni, del turismo e della cinematografia.

Articolo 15

L'assistenza tecnica di cui all'articolo 14, lettera a), potrà realizzarsi mediante l'invio di esperti e tecnici; l'invio di missioni di studio; la cessione di diritti di brevetto e la concessione di licenze di uso di brevetti secondo modalità da convenirsi; l'invio di documentazione tecnica; la collaborazione in organismi economici, tecnici, e scientifici; la concessione di borse di studio a tecnici somali secondo le condizioni stabilite nel sopra citato Trattato.

Detta elencazione non esclude ogni altra forma di assistenza tecnica che potrà ritenersi utile.

Articolo 16

Il Governo italiano favorirà l'investimento di capitali italiani in Somalia, come previsto dall'articolo 14, lettera b); il Governo somalo s'impegna, da parte sua, ad assicurare ai detti capitali le necessarie garanzie riservando ad essi lo stesso trattamento usato ai capitali somali o il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove più favorevole.

Articolo 17

Allo scopo di creare le condizioni più favorevoli per gli investimenti di capitali italiani in Somalia sarà garantito ai cittadini e alle ditte italiane, per quanto concerne il trasferimento

degli utili e dei capitali da rimpatriare, un trattamento non meno favorevole del seguente:

a) per gli investimenti produttivi, il trasferimento degli utili nei limiti del 15 per cento annuo del capitale investito ed il trasferimento libero dei capitali dopo 5 anni ed in casi eccezionali dopo 3 anni;

b) per gli investimenti non produttivi, il trasferimento degli utili, nei limiti del 10 per cento annuo del capitale investito e il trasferimento libero dei capitali dopo 7 anni.

Gli utili comunque non trasferiti saranno considerati ai fini dei precedenti punti a) e b) come incremento del capitale.

In ogni caso ai capitali italiani investiti in Somalia ed ai relativi utili verrà riservato il migliore trattamento usato ad un terzo Paese qualsiasi, ove più favorevole del trattamento predetto.

Articolo 18

Il Governo italiano si impegna a favorire una collaborazione tecnico-finanziaria, da parte del capitale privato italiano, nelle iniziative, imprese ed attività economiche che siano approvate dal Governo somalo e secondo le modalità che saranno fissate dalla Commissione mista di cui all'articolo 23 del presente Accordo.

Ciò potrà avvenire attraverso la costituzione di società miste o con altri sistemi consentiti dalla legislazione finanziaria in vigore in Somalia.

Il Governo somalo da parte sua si impegna a facilitare tali iniziative e ad assicurare al capitale italiano le garanzie di cui agli articoli 16 e 17 del presente Accordo.

Articolo 19

Il Governo italiano, tenuto conto delle possibilità dell'economia nazionale, è disposto a concedere alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per forniture speciali con pagamento dilazionato al Governo somalo, agli enti pubblici ed a quelli preposti allo sviluppo economico e sociale del Paese nonché alle imprese operanti in Somalia, e ciò in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi.

Le Autorità italiane, animate da uno spirito di amichevole cooperazione, esamineranno i problemi relativi alle suddette forniture, specialmente al fine di concedere il termine di pagamento più favorevole possibile in relazione alla natura e all'ampiezza dei progetti da realizzare.

I crediti derivanti da forniture speciali i cui contratti sono stati stipulati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo potranno beneficiare delle garanzie previste dalle vigenti disposizioni della legislazione italiana fino alla concorrenza di un ammontare complessivo di 20 milioni di dollari U.S.A. di forniture. Tre mesi prima della suddetta scadenza, i due Governi potranno, su richiesta di uno di essi, iniziare trattative per esaminare la possibilità di fissare un nuovo ammontare.

Da parte sua il Governo somalo presterà le garanzie necessarie per il trasferimento, a ciascuna scadenza, degli importi dovuti ai creditori italiani.

Articolo 20

Le facilitazioni previste dall'articolo 19 del presente Accordo potranno essere concesse qualora gli enti e le imprese operanti in Somalia abbiano ottenuto dall'Istituto di emissione della Somalia, in relazione all'inizio di trattative con fornitori italiani, un benessere preventivo per la concessione della garanzia di pagamento nell'eventualità della conclusione del contratto.

Articolo 21

L'Istituto di emissione della Somalia, agendo per conto del Governo somalo, darà la sua garanzia, in buona e debita forma, per il pagamento ed il trasferimento alle scadenze previste nei singoli contratti degli ammontari stabiliti in favore delle imprese fornitrici italiane, in conformità del regime dei pagamenti in vigore fra i due Paesi o, in mancanza, in valute convertibili.

I contratti entreranno in vigore dopo la concessione di detta garanzia da parte dello Istituto di emissione della Somalia.

I pagamenti relativi ai suddetti contratti verranno effettuati direttamente dalle imprese operanti in Somalia alle imprese fornitrici italiane.

Articolo 22

Nello spirito di collaborazione, che è alla base del presente Accordo, ciascuna Parte contraente si impegna a concedere l'esenzione dai dazi doganali per la esportazione dall'Italia e l'importazione in Somalia di attrezzature, macchinari di qualsiasi genere, navi, aeromobili ed autoveicoli, destinati ad essere impiegati nell'impianto e nell'esercizio di imprese produttive, nonchè il beneficio delle imposte fisse di registro ed ipotecarie per gli atti e contratti occorrenti per le forniture dei beni anzidetti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Al fine di vigilare sull'applicazione delle norme relative agli scambi commerciali e di facilitare la collaborazione economica e tecnica, sarà costituita una Commissione mista composta dai rappresentanti dei due Governi, assistiti eventualmente da esperti.

Un Segretariato permanente di detta Commissione verrà istituito a Mogadiscio.

Articolo 24

La Commissione mista prevista dal precedente articolo 23 si riunirà, alternativamente nelle capitali dei due Paesi, ogni qualvolta una delle Parti contraenti ne faccia richiesta.

La Commissione mista beneficerà della collaborazione delle Autorità competenti dei due Paesi e sottoporrà ai due Governi raccomandazioni sulle questioni da essa esaminate.

Il Segretariato permanente della Commissione mista, con sede a Mogadiscio, avrà il compito di assicurare il necessario carattere di continuità ai lavori della Commissione e, in particolare, la elaborazione, la messa a punto ed il coordinamento dei progetti di sviluppo economico e tecnico che verranno eseguiti in virtù delle facilitazioni concordate nel presente Accordo.

Articolo 25

Qualora sorga una divergenza relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a consultarsi con spirito amichevole allo scopo

di trovare una adeguata soluzione facendo ricorso, ove necessario, alla Commissione di cui all'articolo 23.

Articolo 26

Il presente Accordo verrà sottoposto a ratifica.

Le Parti contraenti convengono peraltro di dargli esecuzione a titolo provvisorio a partire dalla data della firma.

Esso avrà la durata di due anni e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti con un preavviso di tre mesi dalla scadenza.

IN FEDE DI CHE i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mogadiscio, il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per il Governo italiano

CARLO RUSSO

Per il Governo somalo

MOHAMED S. GABIOU

ALLEGATO 1)

LISTA A

PRODOTTI SOMALI D'IMPORTAZIONE IN ITALIA

(Valori F.O.B.
in milioni di lire italiane)

Granturco	200
Frutta tropicali	6.000
Cotone	200
Semi e frutti oleosi	270
Carni preparate	350
Pesce preparato	250
Pelli crude non buone da pellicceria	400
Pelli semi conciate	150
Altre merci	180
	<hr/>
TOTALE	8.000
	<hr/> <hr/>

LISTA B

MERCI ITALIANE D'IMPORTAZIONE IN SOMALIA

(Valori F.O.B.
in milioni di lire italiane)

Farina di frumento	250
Pasta di frumento	150
Riso	60
Conserve di pomodori pelati	110
Prodotti dolciari	80
Altri prodotti alimentari, anche conservati	50
Vini e Vermouth	55
Birra	35
Olio di oliva	50
Tabacchi lavorati	75
Filati di cotone	100
Tessuti di cotone, puri e misti	800
Tessuti di fibre artificiali e sintetiche, puri e misti	200
Altri tessuti	75
Maglierie, calze ed altri manufatti confezionati di tessuti	100
Cordami, cordicelle e spago	75
Legno e lavori di legno, di giunchi e vimini	100
Carta e cartoni	350
Prodotti siderurgici	200
Macchine e apparecchi di ogni specie, attrezzature varie e loro parti	2.000
Autoveicoli e loro parti	600
Motociclette, motoscooters, motocicli, biciclette e loro parti	30
Utensileria e ferramenta	50
Materiale per elettricità, radio e telefonia	65
Altri prodotti dell'industria metalmeccanica	600
Calce, cementi e gesso	100
Altri materiali da costruzione	50
Prodotti chimici organici, inorganici, compresi i fertilizzanti; prodotti e preparazioni farmaceutici	500
Colori, lacche, tinture, vernici e smalti	50
Calzature di cuoio e di gomma	100
Libri, giornali, e pubblicazioni periodiche	10
Pneumatici, camere d'aria ed altri manufatti di gomma	150
Materie plastiche e lavori di tali materie	50
Armi e munizioni da caccia	50
Elettrodomestici e cucine	100
Vasellame di metallo e posaterie	100

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Valori F.O.B.
in milioni di lire italiane)

Prodotti dell'industria vetraria e ceramica	100
Benzina ed altri prodotti petroliferi	<i>p. m.</i>
Materiale fotografico e cinematografico, macchine, apparecchi, pellicole, lastre, carta e cartoni sensibilizzati, lastre radiografiche ed altro	50
Film di programmazione anche di terzi Paesi doppiati in lingua ita- liana	60
Altre merci	250
	<hr/>
TOTALE	8.000
	<hr/> <hr/>

ALLEGATO 2)

ELENCO DEI PAGAMENTI

Sono considerati pagamenti ammessi quelli relativi a:

- 1) merci esportate direttamente dall'uno verso l'altro Paese;
- 2) spese accessorie allo scambio di merci tra l'Italia e la Somalia quali:
spese di trasporto terrestre, marittimo ed aereo (quando venga effettuato con navi od aerei italiani e somali), di magazzinaggio, assicurazione (premi e indennizzi), trasbordo, ecc.;
- 3) spese e commissioni bancarie; differenze di cambio;
- 4) noli marittimi relativi al traffico diretto o indiretto per trasporti effettuati a mezzo di navi battenti bandiera italiana nell'interesse somalo e di navi battenti bandiera somala nell'interesse italiano;
- 5) spese sostenute nei porti italiani o nei porti somali rispettivamente da navi battenti bandiera somala o da navi battenti bandiera italiana, quali:
bunkeraggi, spese e tasse portuali, provviste di bordo, fondi abitualmente anticipati ai comandanti delle navi, spese per manutenzione, piccole riparazioni e carenaggio delle navi, spese per il carico e lo scarico, ecc.;
- 6) spese di rappresentanza, di propaganda e di pubblicità, commissioni e senserie, spese di partecipazione a Fiere;
- 7) spese normali di trasformazione, di lavorazione per conto (travail à façon), di officina, di montaggio, di riparazione;
- 8) spese e benefici risultanti dal commercio di transito;
- 9) diritti e tasse di brevetto, licenze e marchi di fabbrica, redevances e simili;
- 10) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
- 11) spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari somale in Italia e spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane in Somalia, ivi compresi gli emolumenti dei Rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi; diritti consolari;
- 12) quote di associazione; sovvenzioni dovute a scuole e ad Enti culturali, scientifici, turistici e sportivi di uno dei due Paesi nell'altro; contributi a favore delle Camere di Commercio;
- 13) pagamenti relativi alla collaborazione tecnico-cinematografica fra i due Paesi nonchè all'intercambio di films, diritti di sfruttamento di films;
- 14) risparmi che i cittadini italiani e somali abbiano realizzato con il loro lavoro in Somalia o rispettivamente in Italia, anche nel caso di loro definitivo rimpatrio;
- 15) spese di viaggio, soggiorno, studio e speditività, sostentamento e assistenza;
- 16) biglietti di passaggio per trasporti terrestri, aerei e marittimi;
- 17) diritti di autore ed altre prestazioni analoghe inerenti alla proprietà intellettuale;
- 18) salari, stipendi, pensioni, compensi, premi e indennità di assicurazione sociale, vitalizi e rendite;
- 19) imposte, ammende, spese giudiziarie, spese e depositi cauzionali per servizi pubblici;
- 20) spese e utili derivanti dalla gestione di imprese;

- 21) partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali (spese di regia) delle sedi centrali;
- 22) rendite di ogni altra categoria, specialmente interessi, dividendi, locazioni;
- 23) saldi tra le Amministrazioni postali, telegrafiche, telefoniche e ferroviarie dei due Paesi, fra le imprese pubbliche di trasporto, comprese le Compagnie di navigazione aerea;
- 24) saldi dei conti di riassicurazione, quando i relativi pagamenti siano previsti in lire o in somali;
- 25) indennizzi assicurativi;
- 26) ricavo dalla vendita ad asta pubblica ed a licitazione privata dei relitti di corpi di navi, di aeronavi e di autoveicoli in genere, come pure delle cose e delle merci recuperate in tali mezzi di trasporto; spese di ogni genere connesse alla gestione ed alla liquidazione dei ricavi e dei recuperi predetti;
- 27) trasferimenti di capitali, contributi, sussidi ed ogni altra forma di aiuti dovuti a qualsiasi titolo;
- 28) altre operazioni di pagamento ammesse di comune accordo tra l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala.

ALLEGATO 3)

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA

Mogadiscio, li 1 luglio 1960

Eccellenza,

con riferimento al Titolo Secondo dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica, firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, allo scopo di definire le modalità di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale come previsto dall'articolo 8 di detto Accordo, propone quanto segue:

1) L'Ufficio Italiano dei Cambi, agente per conto del Governo della Repubblica Italiana, aprirà al nome della Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto di lire italiane infruttifero di interessi, denominato « Conto Generale », a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia.

2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.

3) Il « Conto Generale » previsto al punto 1) non potrà presentare un saldo debitore o creditore eccedente 1 miliardo di lire italiane.

4) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalità di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane.

I pagamenti agli aventi diritto nei due Paesi saranno disposti - nei limiti delle disponibilità di cui al punto 3) - secondo l'ordine cronologico di ricezione degli avvisi di versamento, rispettivamente degli ordini di pagamento.

5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverrà al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione:

a) del corso medio tra i limiti di intervento da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.;

b) della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A.

Il cambio così fissato sarà modificato ogni qualvolta si verificherà una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sarà tempestivamente comunicata dall'una Parte all'altra.

A S. E. l'On. Dott. MOHAMED SCEK GABIOU

Capo della Delegazione somala

MOGADISCIO

6) Su base di reciprocità le Autorità competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato.

Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri pagamenti saranno stilate in lire italiane.

Attraverso il « Conto Generale » previsto al punto 1) saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data.

7) Il saldo chè risulterà sul conto di compensazione aperto dalla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopra citato, sarà girato al « Conto Generale » previsto al punto 1) della presente Nota.

8) l'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala stabiliranno di comune intesa le modalità tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota.

9) Il saldo che eventualmente sussisterà sul « Conto Generale » alla data di cessazione del sistema di pagamento di compensazione generale sarà regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data.

Decorso detto termine il saldo ancora esistente sarà regolato prontamente in valute convertibili.

Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna.

Mi è gradita l'occasione di rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione italiana

CARLO RUSSO

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE SOMALA
AL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Mogadiscio, li 1° luglio 1960

Eccellenza,

ho l'onore di segnare ricevuta della Nota di V. E. in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna fra i nostri due Paesi, ho l'onore di comunicare che il Governo italiano, allo scopo di definire le modalità di esecuzione del sistema di pagamenti in compensazione generale come previsto dall'articolo 8 di detto Accordo, propone quanto segue:

1) L'Ufficio Italiano dei Cambi, agente per conto del Governo della Repubblica Italiana, aprirà al nome della Banca Nazionale Somala, agente per conto del Governo della Repubblica Somala, un conto di lire italiane infruttifero di interessi, denominato « Conto Generale », a credito del quale saranno portate le somme destinate a regolare i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Italia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia.

2) A debito del conto previsto al punto 1) saranno eseguiti i pagamenti che persone fisiche o giuridiche residenti in Somalia dovranno effettuare, ai termini dell'Accordo sopra citato, in favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia.

3) Il « Conto Generale » previsto al punto 1) non potrà presentare un saldo debitore o creditore eccedente 1 miliardo di lire italiane.

4) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala si comunicheranno giornalmente tutti i versamenti che saranno effettuati presso di essi conformemente alle modalità di cui alla presente Nota, a mezzo di avvisi di versamento che terranno luogo di ordini di pagamento, rispettivamente a mezzo di ordini di pagamento, stilati in lire italiane.

I pagamenti agli aventi diritto nei due Paesi saranno disposti — nei limiti delle disponibilità di cui al punto 3) — secondo l'ordine cronologico di ricezione degli avvisi di versamento, rispettivamente degli ordini di pagamento.

5) Ai fini dei versamenti in Italia e dei versamenti e pagamenti in Somalia, previsti al precedente punto 4), la conversione dai somali in lire e viceversa avverrà al cambio vigente nel giorno dell'operazione. Detto cambio viene fissato in funzione:

a) del corso medio tra i limiti di intervento da parte dell'Ufficio Italiano dei Cambi nelle negoziazioni del dollaro U.S.A.;

b) della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A.

Il cambio così fissato sarà modificato ogni qualvolta si verificherà una variazione del corso medio del dollaro U.S.A. in Italia e/o della parità del somalo rispetto al dollaro U.S.A. sopra indicato. Tale variazione sarà tempestivamente comunicata dall'una Parte all'altra.

A S. E. l'On. AVV. CARLO RUSSO

Capo della Delegazione italiana

MOGADISCIO

6) Su base di reciprocità le Autorità competenti concederanno, nel quadro delle rispettive disposizioni vigenti in materia di cambi, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei pagamenti di cui all'elenco allegato all'Accordo sopra citato.

Le fatture relative allo scambio delle merci ed agli altri pagamenti saranno stilate in lire italiane.

Attraverso il « Conto Generale » previsto al punto 1), saranno anche regolati i pagamenti nei due sensi dovuti alla data della firma dell'Accordo stesso per operazioni autorizzate anteriormente a tale data.

7) Il saldo che risulterà sul conto di compensazione aperto dalla Banca d'Italia, per conto dell'Ufficio Italiano dei Cambi, al nome della Cassa per la Circolazione Monetaria della Somalia dopo l'avvenuta scritturazione dei pagamenti nei due sensi disposti anteriormente alla data della firma dell'Accordo sopra citato, sarà girato al « Conto Generale » previsto al punto 1) della presente Nota.

8) L'Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca Nazionale Somala stabiliranno di comune intesa le modalità tecniche di applicazione delle disposizioni che formano oggetto della presente Nota.

9) Il saldo che eventualmente sussisterà sul « Conto Generale » alla data di cessazione del sistema di pagamento in compensazione generale sarà regolato in merci dal Paese debitore nel termine di un anno a partire da tale data.

Decorso detto termine il saldo ancora esistente sarà regolato prontamente in valute convertibili.

Prego Vostra Eccellenza di volermi confermare che il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente Nota e la risposta che V. E. vorrà farmi pervenire in proposito costituiranno un accordo tra i nostri due Governi e faranno parte integrante dell'Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica firmato in data odierna ».

In risposta ho l'onore di informare V. E. che il mio Governo concorda pienamente con quanto dichiarato a proposito di detta Nota.

Mi è gradita l'occasione, per rinnovare a V. E. gli atti della mia più alta considerazione.

Il Capo della Delegazione somala

MOHAMED S. GABIOU

ACCORDO SUI SERVIZI AEREI TRA L'ITALIA E LA SOMALIA

IL GOVERNO ITALIANO ed il GOVERNO SOMALO, animati dal comune desiderio di rafforzare le relazioni fra i due Paesi mediante l'istituzione di servizi aerei tra i rispettivi territori, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprendente tutti gli annessi adottati in base all'articolo 90 di detta Convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della Convenzione, in base agli articoli 90 e 94 ad essa relativi;

b) il termine « Autorità Aeronautiche » significa, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa Aeronautica, Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo, e nel caso della Somalia, il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni ed in entrambi i casi ogni persona od ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette Autorità;

c) il termine « impresa designata » significa l'impresa che una Parte contraente avrà designato, mediante notificazione scritta, all'altra Parte contraente, in conformità all'articolo 3 del presente Accordo, per l'esercizio di servizi aerei sulle rotte specificate in tale notificazione;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale » e « scalo per scopi non di traffico », hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo 2

1. Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei stabiliti dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione, per quanto ad essa non abbia ancora aderito la Somalia, avranno vigore nella forma attuale fra le Parti contraenti come se fossero parti integranti del presente Accordo e per la durata di questo.

2. Nel caso che vengano apportate alla predetta Convenzione modifiche a cui l'Italia aderisca, il Governo italiano sottoporrà le modifiche stesse al Governo somalo per stabilire di comune intesa la loro applicazione ai rapporti regolati dal presente Accordo.

Articolo 3

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra i diritti indicati nel presente Accordo, allo scopo di istituire ed esercire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita sezione della Tabella delle rotte (d'ora in poi chiamati « servizi convenuti » e « rotte specificate »).

2. In conformità con le disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godrà, nell'esercizio dei servizi convenuti, dei seguenti diritti:

- a) sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente;
- b) atterrare nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico;
- c) fare scalo nel territorio dell'altra Parte contraente sui punti nominati nelle rotte specificate, al fine di imbarcare o sbarcare passeggeri, posta e/o merci a scopi commerciali.

3. Nessuna disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo sarà intesa a conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte passeggeri merci e/o posta, trasportati dietro remunerazione od a noleggjo e destinati ad un altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 4

1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una sola impresa allo scopo di esercire i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Al ricevimento della notificazione della designazione e subordinatamente alle disposizioni contenute nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, l'altra Parte contraente dovrà concedere, senza indugi, all'impresa designata, il relativo permesso operativo.

3. Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere che l'impresa designata dall'altra Parte contraente abbia i necessari requisiti per adempiere alle condizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati da esse, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

4. Non appena soddisfatte le disposizioni contenute nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'impresa designata ed autorizzata può iniziare ad esercire i servizi convenuti; tuttavia non dovrà essere esercito un servizio se non saranno in vigore, rispetto ad esso, le tariffe stabilite in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo.

5. Ciascuna Parte contraente avrà il diritto di rifiutare, revocare o sospendere il godimento, da parte dell'impresa, dei diritti specificati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Accordo o di imporre quelle condizioni che essa possa ritenere necessarie al godimento da parte di una impresa di quei diritti, in tutti i casi in cui l'impresa manchi di attenersi alle leggi od ai regolamenti della Parte contraente che ha concesso detti diritti o altrimenti manchi di operare in conformità con le condizioni prescritte nel presente Accordo, oppure in tutti i casi in cui detta Parte contraente non sia certa che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa siano nelle mani della Parte contraente che designa l'impresa o di suoi cittadini.

Articolo 5

1. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi, in detto territorio, a bordo degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte contraente, per essere impiegati all'uso esclusivo degli aeromobili stessi, nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti da dazio doganale e da ogni altro gravame fiscale sotto l'osservanza delle formalità doganali previste nei rispettivi Stati.

2. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente, autorizzate ad esercire i servizi convenuti, sono esenti, sul territorio dell'altra Parte contraente, da

dazio doganale e da altri gravami fiscali, anche quando gli indicati materiali siano consumati ed usati dagli stessi aeromobili nel corso dei voli al di sopra di detto territorio.

3. I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le dotazioni e provviste normali di bordo che godono della suddetta esenzione fiscale non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere usati o consumati debbono essere riesportati. In attesa del loro uso o della riesportazione essi debbono rimanere sotto il controllo doganale.

4. Gli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte contraente nei servizi convenuti sulle rotte specificate per, da o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente saranno ammessi in detto territorio in esenzione temporanea dei diritti doganali, spese di ispezione ed altri gravami fiscali, sotto l'osservanza delle formalità doganali dell'altra Parte contraente.

Articolo 6

1. Vi saranno eque e pari possibilità per le imprese di entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Durante l'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa di ciascuna Parte contraente dovrà tener conto degli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi che quest'ultima esercisce su tutta od una parte della stessa rotta.

3. I servizi convenuti operati dall'impresa designata dovranno ragionevolmente adeguarsi alle esigenze del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e dovranno avere, come loro fine principale, l'offerta, ad un ragionevole fattore di carico, di una adeguata capacità per soddisfare alle presenti esigenze ed a quelle che ragionevolmente possono prevedersi in futuro, del trasporto di passeggeri, merci e posta tra i territori delle Parti contraenti.

4. L'offerta della capacità per il trasporto di passeggeri, merci e posta imbarcati o sbarcati su punti situati lungo le rotte specificate nei territori di terzi Stati dovrà essere conforme al principio generale, per cui tale capacità deve risultare adeguata:

- a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine ed il Paese di destinazione;
- b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale l'impresa esercisce il proprio servizio, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto eserciti dalle imprese degli Stati compresi nella medesima zona;
- c) alle esigenze inerenti all'esercizio di servizi aerei a lungo percorso.

Articolo 7

1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di servizio (quali gli « standards » di velocità e confort) e prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni di questo articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 di questo articolo sono concordate, per ognuna delle rotte specificate, fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese operanti sull'intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. Le tariffe così concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di ambedue le Parti.

3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa, o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa.

4. Qualora le Autorità Aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto nel paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo.

5. a) Nessuna tariffa può entrare in applicazione se le Autorità Aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Accordo.

b) Quando siano stabilite, in conformità delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe siano state determinate in conformità con le disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

1. Nell'eventualità che sorga una controversia tra le Parti contraenti, relativa all'interpretazione od applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati.

2. Se le Parti contraenti non riescono a raggiungere un accordo mediante negoziati,

a) esse possono convenire di deferire la controversia, per la risoluzione, ad un tribunale arbitrale od a qualsiasi altra persona od ente, nominati di comune accordo; o

b) se non convengono su ciò o — se avendo deciso di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale — esse non riescono a pervenire ad un accordo per quanto riguarda la sua composizione, ciascuna Parte contraente può demandare la decisione della controversia a qualsiasi tribunale competente, il quale potrà essere in seguito istituito nell'ambito dell'ICAO o, in sua mancanza, al Consiglio dell'ICAO.

3. Le Parti contraenti si impegnano ad uniformarsi a tutte le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente Accordo.

4. Se e sino a quando ciascuna Parte contraente, o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente, non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente può limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che abbia concesso, in base al presente Accordo, all'altra Parte contraente o all'impresa designata di quest'ultima.

Articolo 9

1. Se una delle Parti contraenti desidera modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se concordata tra le Parti contraenti, entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note.

2. Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno apportare modifiche alla tabella delle rotte del presente Accordo, tali modifiche potranno essere concordate direttamente tra le Autorità Aeronautiche delle Parti contraenti ed entreranno in vigore quando saranno state confermate da uno scambio di lettere fra le predette Autorità.

3. Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti abbiano aderito, il presente Accordo sarà emendato in modo da essere uniformato alle disposizioni di tale convenzione.

Articolo 10.

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avverrà a Roma appena possibile.

Ciascuna Parte contraente può in ogni momento dare notizia all'altra che desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovrà essere contemporaneamente comunicata all'ICAO. Quando sia stata fatta tale comunicazione, il presente Accordo avrà termine dodici mesi dopo la data di ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte contraente; a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricezione, si riterrà che la comunicazione sia stata da essa ricevuta quindici giorni dopo la ricezione della comunicazione da parte dell'ICAO.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Mogadiscio il 1° luglio 1960 in duplice esemplare.

Per la Repubblica Italiana

CARLO RUSSO

Per la Repubblica Somala

MOHAMED S. GABIOU

TABELLA DELLE ROTTE

Rotte italiane:

Scali in Italia-Atene e/o Beirut e/o Cairo e/o Gedda e/o Khartoum e/o Asmara e/o Addis Abeba e/o Mogadiscio e oltre verso l'Africa del Sud e/o l'Africa Occidentale e/o il Medio ed Estremo Oriente.

Con facoltà di omettere scali su alcuni o tutti i voli.

Rotte somale:

Le rotte somale saranno concordate nel momento in cui il Governo somalo deciderà di dare inizio ai servizi.